

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 10

(Durata e revoca degli incarichi dirigenziali)(1)(2)(3)(4)

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili, ma non prorogabili; possono essere previsti incarichi dirigenziali di durata non superiore a un anno per particolari esigenze funzionali e organizzative adeguatamente motivate. Gli incarichi dirigenziali di vertice o apicali, limitatamente a quelli il cui rapporto si qualifichi come fiduciario, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni, cessano al momento del conferimento dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e, comunque, il centottantunesimo giorno successivo dalla fine del mandato dell'organo politico che ha conferito l'incarico.

(5)

2. La durata dell'incarico può, inoltre, essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

3.

(ABROGATO)

(6)

4. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del contratto.

Note:

1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

2 La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.

3 La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1,

della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

4 La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

5 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 26/2018

6 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 26/2018